



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO Operazioni



SCHEMA NORMATIVA E
MODULO OPERATIVO N. 6



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza

INDICE

PARTE I SCHEDE NORMATIVA

1. Destinatari	1
a. Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro [art. 12, comma 1, lett. a), del decreto 231/2007]	1
b. Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati [art. 12, comma 1, lett. b), del decreto 231/2007]	3
c. Notai e avvocati [art. 12, comma 1, lett. c), del decreto 231/2007]	4
d. Prestatori di servizi relativi a società e trust [art. 12, comma 1, lett. d), del decreto 231/2007]	6
e. I revisori contabili (ora Revisori legali) [art. 13, comma 1, lett. b) decreto 231/2007]	6
2. Riferimenti normativi a fini antiriciclaggio	8
3. Obblighi antiriciclaggio	9
a. Adeguata verifica: approccio basato sul rischio	10
b. Verifica ordinaria	11
c. Verifica semplificata	13
d. Verifica "a distanza" (o indiretta)	14
e. Verifica rafforzata	15
f. Esecuzione da parte di terzi	15
g. Registrazione e conservazione dei dati	16
h. Modalità di registrazione	19
i. Segnalazione di operazioni sospette	20
(1) Modalità di segnalazione delle operazioni sospette	20
(2) Esenzione dall'obbligo di segnalazione sospetta	20
(3) Indicatori di anomalia	21
j. Doveri degli Organi di controllo	22
k. Formazione del personale	23
l. Comunicazione delle infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze	23
m. Sanzioni applicabili	23
(1) Sanzioni penali	23
(2) Sanzioni amministrative	24

PARTE II MODULO OPERATIVO

1. Controlli preliminari	29
2. Accertamenti di merito	29
a. Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela	29
b. Adeguata verifica dei clienti	30
(1) <i>Selezione del campione</i>	30
(2) <i>Riscontri documentali</i>	31
(a) <i>Verifica "semplificata"</i>	31
(b) <i>Verifica "indiretta"</i>	32
(c) <i>Verifica "rafforzata"</i>	32
(d) <i>Verifica "ordinaria"</i>	32
(e) <i>Esecuzione da parte di "terzi"</i>	34
c. Registrazione e conservazione dei dati	34
(1) <i>Conservazione dei dati</i>	34
(2) <i>Registrazione dei dati</i>	34
d. Segnalazione delle operazioni sospette	35
(1) <i>Attività propedeutica</i>	35
(2) <i>Selezione del campione</i>	35
(3) <i>La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette</i>	36
(4) <i>Riservatezza delle segnalazioni</i>	38
e. Comunicazione delle infrazioni amministrative al Ministero dell'Economia e delle Finanze	38
f. I doveri degli Organi di controllo	39
g. Formazione del personale	39

ANNESI

ANNESSO

Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti

Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai	43
Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti	43

PARTE I
SCHEDA NORMATIVA

1. Destinatari

La presente scheda normativa viene redatta per i seguenti destinatari che l'art.12 del decreto 231/2007 annovera tra i "professionisti", nonché per i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del citato decreto, ed in particolare:

- per i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- per ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- per i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione delle operazioni di cui all'art. 12 , comma 1, lett. c) sub. 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto 231/2007;
- per i prestatori di servizi relativi a società e *trust* ad esclusione di cui ai precedenti alinea;
- per i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Si tratta di soggetti vigilati ai fini antiriciclaggio, ai sensi dell'art, 53, commi 2 e 3, del decreto 231/2007:

- *dalla Guardia di Finanza e dagli Ordini professionali*, in via concorrente, relativamente ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché per i notai e gli avvocati;
- *dalla Guardia di Finanza in via esclusiva*, per i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, i prestatori di servizi relativi a società e *trust*, nonché per ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.

a. Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro [art. 12, comma 1, lett. a), del decreto 231/2007]

L'attività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è disciplinata dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, recante "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*", pubblicato nella G.U. 19 luglio 2005, n. 166.

Anteriormente al 28 febbraio 2008, l'esercizio delle predette attività era subordinato all'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 34 del citato decreto legislativo, dove potevano iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti comuni e specifici richiesti per ciascuna categoria di professionisti dall'art. 36 dello stesso decreto. L'Albo, la cui tenuta era curata da ciascun Consiglio dell'Ordine, era strutturato in due sezioni e precisamente - Sezione A Commercialisti - e - Sezione B Esperti contabili -, e doveva contenere le indicazioni di cui al comma 6 dell' art. 34 del decreto legislativo n. 139/2005.

A far data dal 1° gennaio 2008, ai sensi degli artt. 58 e 59 del citato decreto:

- gli Ordini dei dottori commercialisti ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti in un circondario di tribunale, sono stati soppressi. Nello stesso circondario è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

I Consigli locali dei neo costituiti Ordini territoriali, ai sensi del disposto dell'art. 61 del citato decreto, provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'art. 58 del citato decreto.

Agli iscritti nell'Albo, è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

Formano oggetto della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, le attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 139/2005¹. Agli iscritti nella ex Sezione A (Commercialisti), è, altresì, riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, dell'art. 1 del prefato decreto², mentre per gli iscritti nella ex Sezione B (Esperti contabili), è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle attività di cui al comma 4, dello stesso art. 1³.

L'esercizio della professione in argomento è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale, della professione di notaio, di giornalista professionista, dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni e servizi, di mediatore, dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, di concessionario della riscossione dei tributi nonché di quella di promotore finanziario.

L'esercizio della professione di *consulente del lavoro* è disciplinato, invece, dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12⁴, pubblicata nella G.U. 20 gennaio 1979, n. 20, secondo cui tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di

¹ Ovvero, l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e le revisioni amministrative; la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di avarie; le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

² Cioè, la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; le valutazioni di azienda; l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile; la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

³ Ovvero, la tenuta e la redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; il rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile; la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁴ Recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro".

cui all'art. 2 della legge 12/1979, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere assunti solo da:

- coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della predetta legge;
- nonché, da coloro che siano iscritti nell'ordine degli avvocati, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ragionieri e periti commerciali), i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'Albo di cui all'art. 8 della legge n. 12/1979 istituito in ogni provincia che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 8⁵.

L'Albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto dal consiglio provinciale che può disporre la cancellazione dall'Albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della provincia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lett. a) della legge 12/1979⁶, quando si verifichi la perdita dei diritti civili nonché al ricorrere di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 della predetta legge⁷.

b. Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati [art. 12, comma 1, lett. b), del decreto 231/2007]

Si tratta di una categoria onnicomprensiva e residuale in cui rientrano tutti i soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi in maniera professionale⁸.

Tra questi vengono espressamente citati:

- i *Centri di Assistenza Fiscale* (CAF), disciplinati dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 recante *"Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi ne dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"*.

I CAF, che possono essere costituiti dai soggetti indicati all'art. 32⁹ del predetto decreto legislativo nella forma di società di capitali, svolgono le attività di assistenza di cui all'art. 34 del medesimo decreto previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁰;

⁵ Art. 8. del decreto legislativo n. 12/1979 "Albo dei consulenti del lavoro". "È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto. L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità".

⁶ Art. 3, secondo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 12/1979: "...a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un Particolare regime di reciprocità".

⁷ Art. 4 del decreto legislativo n. 12/1979 "L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti".

⁸ Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota di chiarimenti n. 89049 in data 11 novembre 2009 ha specificato che non rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l'ACI Informatica S.p.A., la cui attività consiste nell'espletamento di attività informatiche, di telecomunicazioni e di marketing a favore di soggetti pubblici o privati, principalmente a sostegno dell'attività svolta da ACI.

⁹ Art. 32 del decreto legislativo n. 241/1997 "I centri di assistenza fiscale, possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al cinque per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse

- i *Patronati*, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 recante “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è soggetta all'approvazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esercitano, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato, le attività di consulenza, di assistenza, di tutela, di assistenza in sede giudiziaria di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 152/2001¹¹, nonché, senza scopo di lucro, le attività di sostegno, informative, di servizio e assistenza di cui all'art. 10 della stessa legge oltre all'attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero svolte sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri.

c. Notai e avvocati [art. 12, comma 1, lett. c), del decreto 231/2007]

L'attività dei *notai* è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 “*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*” pubblicata nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55.

I *notai* sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservare il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti. Agli stessi è concessa anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario; procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria, all'apposizione e rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e

delegate, aventi complessivamente almeno cinquanta aderenti; e) sostituti di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti”.

¹⁰Art. 34 del decreto legislativo n. 241/1997 “Attività”: “1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigono le scritture contabili; c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

¹¹ Art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2001 “Attività di consulenza, di assistenza e di tutela”: “1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori”.

Art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2001 “Attività di assistenza in sede giudiziaria”: “1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato. 2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento”.

commerciali e agli inventari in materia civile e commerciale; agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie; rilasciare certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato. I notai esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi¹².

L'ufficio di *notaio* è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Per ottenere la nomina a *notaio* è necessario possedere i requisiti di cui all'art. 5 e seguenti del Titolo II, Capo I della legge n. 89/1913.

Per quanto attiene l'esercizio delle funzioni proprie dei *notai*, si osservano le disposizioni di cui all'art. 18 e seguenti del Titolo II, Capo II della predetta legge mentre la decadenza della nomina di notaio, la cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile sono disciplinate dall'art. 30 e seguenti del Titolo II, Capo III.

L'attività degli *avvocati*, di converso, è disciplinata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 pubblicata nella G.U. 30 gennaio 1934, n. 24.

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni *avvocato* se non è iscritto nell'albo professionale. Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.

L'esercizio delle professioni di *avvocato* è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. E' altresì incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori.

Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificato. Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario possedere i requisiti dei cui all'art. 17 e seguenti della legge n. 36/1934, mentre per l'iscrizione nell'albo degli avvocati sono necessari quelli di cui all'art. 27 e seguenti della stessa legge.

Gli *avvocati* per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4 della legge (Consiglio di Stato, Corte dei conti in sede giurisdizionale, Tribunale supremo militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche e Commissione centrale per le imposte dirette), debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense previo possesso dei requisiti di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 36/1934.

¹² Si veda, anche, l'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

d. Prestatori di servizi relativi a società e trust¹³ [art. 12, comma 1, lett. d), del decreto 231/2007]

A norma dell'art. 1, comma 2, lett. p) del decreto n. 231/2007, costituiscono prestatori di servizi relativi a società e trust¹⁴ ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi a terzi:

- costituire società o altre persone giuridiche;
- occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.

e. I revisori contabili (ora Revisori legali) [art. 13, comma 1, lett. b) decreto 231/2007]

L'attività di revisione è stata di recente oggetto di modifica a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo attraverso la pubblicazione sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010.

Le principali novità introdotte hanno riguardato:

- l'indipendenza e l'obiettività, principi elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero da quest'ultimo Dicastero direttamente emanate d'intesa con la Consob, secondo cui il revisore deve essere indipendente dal soggetto sottoposto al controllo al fine di evitare coinvolgimenti nel processo decisionale;
- le procedure di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisore legale (non più contabile), disciplinate all'art. 13 del decreto n. 39/2010;

¹³ In materia di *trust*, si richiama l'attenzione sulla circolare n. 387/INCC del 9 dicembre 2010 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, recante "Attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale. Fenomeni di particolare pericolosità emersi dal monitoraggio dell'attività di servizio".

¹⁴ Si definisce *trust* l'insieme di rapporti giuridici costituiti da un soggetto e da questo posti sotto il controllo di un altro, al fine di perseguire un determinato scopo ovvero nell'interesse di un certo beneficiario, allorché la titolarità di alcuni diritti sia trasferita dal primo soggetto al secondo e, nonostante ciò, i diritti trasferiti restino separati dal patrimonio personale di quest'ultimo. Si tratta di un istituto tipico del *common law* basato sul rapporto di fiducia tra disponente (*settlor o grantor*) e *trustee* (amministratore/gestore). Il disponente, di norma, trasferisce per atto *inter vivos* o *mortis causa*, taluni beni o diritti a favore del *trustee* il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. Effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in *trust* costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del *trustee*, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del *trustee*, del disponente o del beneficiario. Il *trust* viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti dispositivi; se è lo stesso disponente ad essere designato quale *trustee*, si dà luogo a un *trust* auto dichiarato ed il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio del disponente. Qualora il *trustee* sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al *trust* dei beni, così come la "perdita di controllo" da parte del disponente sui medesimi beni, sono requisiti qualificanti del *trust*; il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire il *trustee* o nominare altri beneficiari) salvaguardando in ogni caso l'effettività dell'attribuzione e l'esercizio dei poteri di amministrazione da parte del *trustee*. Il *trust* può presentarsi come liberale (con il quale si dispone di assetti familiari e non), commerciale (utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di attività dell'impresa, spesso a titolo di garanzia), revocabile (quando il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al *trustee* o vincolati nel *trust*, diritti che, con l'esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale. Con riguardo alla sua struttura il *trust* può considerarsi come "di scopo" (se funzionale al perseguimento di un determinato fine quale ad es. il *trust* di garanzia, "con beneficiario" (quando i beni in *trust* vengono gestiti nell'interesse di un determinato soggetto).

- la relazione di revisione, ossia il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisore, redatto in conformità del disposto di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo;
- l'istituzione di un unico registro dei revisori legali e delle società di revisione, che sostituisce i previgenti registri di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (per i revisori contabili) e l'elenco speciale di cui all'art. 161 del TUF (per le società di revisione).

La revisione contabile è l'insieme di delle attività di verifica che consentono al revisore di esprimere un giudizio in merito all'attendibilità di un bilancio redatto in base a determinati principi contabili. Tali attività di verifica si sviluppano attraverso varie fasi che hanno lo scopo di accertare l'affidabilità dei dati desunti dalla contabilità aziendale nonché verificare la ragionevolezza e l'attendibilità degli elementi oggetto di stima che concorrono alla formazione del bilancio.

In relazione alla natura, la revisione può essere distinta in volontaria e legale, intendendosi, per quest'ultima, il ricorso alla società di revisione in forza di uno specifico provvedimento normativo con carattere obbligatorio e vincolante.

Per quanto attiene ai soggetti di cui alla presente scheda normativa, si evidenzia che l'esercizio della revisione legale è riservato alle *persone fisiche iscritte nel nuovo Registro di cui all'art. 7 del decreto n. 39/2010*, in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del citato provvedimento legislativo e precisamente:

- requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
- laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento emanato d'intesa dalle predette Autorità di vigilanza;
- svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 39/2010;
- superamento dell'esame di idoneità professionale di cui all'art. 4 del predetto decreto legislativo.

I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita nell'apposita "*Sezione del Registro per Revisori inattivi*".

Possono richiedere l'iscrizione nel Registro anche le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea che possiedono i requisiti equivalenti a quelli di cui ai precedenti alinea, nonché i revisori di un Paese terzo, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 34 del decreto n. 39/2010 e che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, che superano una prova attitudinale, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale e di indipendenza e obiettività rispettivamente previsti dagli artt. 9 e 10 del decreto n. 39/2010.

Gli iscritti, ai sensi dell'art. 21 del provvedimento legislativo, saranno sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze se ricoprono incarichi in società non di interesse pubblico ed alla vigilanza della Consob, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto legislativo, se ricoprono incarichi in enti di interesse pubblico.

2. Riferimenti normativi a fini antiriciclaggio¹⁵

- Decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004¹⁶, recante "*Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite*":
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 141 in data 3 febbraio 2006, concernente "*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*";
 - Provvedimento datato 24 febbraio 2006 dell'allora Ufficio Italiano dei Cambi, recante "*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali*";
 - Decreto del Ministro della Giustizia in data 16 aprile 2010, recante "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categoria di professionisti e revisori contabili*";
- Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*":
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2011, recante "*Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi*". Tale decreto sostituisce, aggiornandolo, l'analogo provvedimento emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 agosto 2008;
 - Provvedimento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria in data 4 maggio 2011, recante "*Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*";
- Decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*";
- Circolare n.125367 datata 19 dicembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione V, recante chiarimenti sulla compatibilità delle disposizioni preesistenti al decreto 231.

¹⁵ I provvedimenti legislativi, regolamentari e di prassi sopra richiamati sono disponibili e scaricabili attraverso il portale *intranet* del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, all'indirizzo di rete gdfnet <http://valutarioweb/intergraf/>, nella parte "*Normativa base*".

¹⁶ Decreto legislativo abrogato, mentre i regolamenti ed i provvedimenti di attuazione restano in vigore fino all'emanazione delle nuove disposizioni regolamentari di cui al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

- Circolare n. 116098 datata 17 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione V, recante chiarimenti specifici su alcuni adempimenti antiriciclaggio;
- Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria del 24 settembre 2009, riportante schemi rappresentativi di comportamenti anomali per le imprese in crisi e usura (lo schema in tema di usura è stato aggiornato e sostituito con successiva Comunicazione del 9 agosto 2011);
- Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria del 13 ottobre 2009, riportante schemi rappresentativi di comportamenti anomali per i conti dedicati;
- Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria del 5 febbraio 2010, riportante schemi rappresentativi di comportamenti in materia di truffe informatiche;
- Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria del 15 febbraio 2010, riportante schemi rappresentativi di comportamenti in materia di frodi intracomunitarie;
- Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria dell'8 luglio 2010, recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali in materia di abuso di finanziamenti pubblici;
- Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria del 17 gennaio 2011, recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali in materia di frodi nell'attività di *leasing*.

3. Obblighi antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio	Esecuzione ¹⁷	Riferimenti decreto 231/2007
Adeguata verifica ¹⁸		
- approccio basato sul rischio	SI	Art. 20
- verifica ordinaria	SI	Artt. 17, 18, 19, 21 e 22
- verifica semplificata	SI	Art. 25
- verifica "indiretta"	SI	Art. 28, comma 4
- verifica rafforzata	SI	Art. 28, commi 1, 2, 4, 5, 7
- astensione	SI	Artt. 23 e 28, comma 7 ter
- esecuzione da parte di terzi	SI	Artt. 29, 30, 32 e 34
Registrazione e conservazione dei dati	SI ¹⁹	Artt. 36 e 38
Segnalazione di operazioni sospette	SI	Artt. 41, 43, 45, 46, e 48, commi 1 e 4
Comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni all'art. 49 decreto 231/2007	SI	Art. 51

¹⁷ Al ricorrere dei presupposti normativi.

¹⁸ Specifiche deroghe sono previste per i professionisti che svolgono mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e gli adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 12, comma 2, del decreto 231/2007).

¹⁹ Deroghe sono previste in applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica ex art. 25 del decreto 231/2007 nonché per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Comunicazione dei dati aggregati	NO	
Adozione di misure di controllo interne e formazione del personale	SI (limitatamente alla formazione del personale)	Art. 54, comma 1
Adempimenti degli Organi di controllo (<i>qualora presenti</i>)	SI	Art. 52

Specifiche limitazioni sono previste per *i notai e gli avvocati*, che ai sensi dell'art. 12 del decreto 231/2007 sono assoggettati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette *limitatamente ad una parte dell'attività esercitata*, ossia quando in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:

Oggetto attività esercitata
Trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche
Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
Apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, <i>trust</i> o soggetti giuridici analoghi
Prestatori di servizi relativi a società e <i>trust</i> ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c), ossia dottori commercialisti, esperti contabili, notai ed avvocati, nonché ogni altro soggetto che rende i servizi dei periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi

a. Adeguata verifica: approccio basato sul rischio

L'art. 20 del decreto 231/2007 prevede che i soggetti di cui all'art. 12 e quelli di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del citato decreto, così come tutti i destinatari del decreto in parola, assolvano agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il cosiddetto "*approccio basato sul rischio*", in virtù del quale tali adempimenti vengono eseguiti commisurandoli al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla tipologia dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale posti in essere.

In particolare, i soggetti in questione dovranno essere in grado di dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle misure adottate sia adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Criteri per la valutazione del rischio (art. 20 decreto 231/2007)	
Con riferimento al cliente (profilo soggettivo)	Natura giuridica
	Prevalente attività svolta
	Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o della prestazione professionale

	Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
Con riferimento all'operazione o alla prestazione professionale (profilo oggettivo)	Tipologia dell'operazione o della prestazione professionale
	Modalità di svolgimento dell'operazione o della prestazione professionale
	Ammontare
	Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente
	Ragionevolezza dell'operazione o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente
	Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione

b. Verifica ordinaria

I professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi (art. 16, comma 1, del decreto 231/2007):

- quando la prestazione professionale²⁰ ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile²¹. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Di converso, per i revisori contabili gli obblighi di adeguata verifica vanno assolti "solo" in tre dei cinque casi sopra elencati (art. 16, comma 2, del decreto 231/2007), ossia:

- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L'adeguata verifica si sviluppa mediante l'esecuzione di quattro differenti attività ai sensi dell'art. 18 del decreto 231/2007, concernenti:

²⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera q), del decreto 231/2007 per prestazione professionale si fa riferimento ad un'attività della quale si presume, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

²¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), del decreto 231/2007, per "operazione" si intende ad un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

- l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo²² e la verifica della relativa identità;
 - la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
 - il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Le modalità di esecuzione di tali adempimenti sono previsti dall'art. 19 del decreto 231/2007 e riepilogate come segue:

Adempimento	Modalità di adempimento
<i>Identificazione e verifica dell'identità del cliente</i>	<ul style="list-style-type: none"> - in presenza del cliente; - anche attraverso propri dipendenti o collaboratori; - mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico²³; - al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. <p>Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.</p>
<i>Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - contestualmente all'identificazione del cliente; - per le persone giuridiche, i <i>trust</i> e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; <p>Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri</p>

²² Ossia, la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso, di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 dell'allegato tecnico. Quest'ultimo precisa, infatti, che per titolare effettivo:

- *in caso di società*, s'intende:

- . la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione di un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale);
- . la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- *in caso di entità giuridiche* (quali le fondazioni) e di istituti giuridici (quali i *trust*), si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica, se i futuri beneficiari sono già stati determinati; ovvero, alla categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate.

²³ Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato tecnico "sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445"; nel caso specifico, quindi, potranno essere ritenuti idonei il passaporto, la carta d'identità, il porto d'armi, la patente di guida, le tessere di riconoscimento del personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, le tessere di riconoscimento rilasciate dai Paesi dell'Unione Europea, il libretto di pensione INPS recante foto e firma autenticate, il permesso di soggiorno per cittadini stranieri nonché il libretto per non vedenti ed invalidi rilasciati dalle Prefetture.

Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato".

	clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.
<i>Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale</i>	L'art. 19 non prevede specifiche modalità di esecuzione. Tuttavia, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
<i>Controllo costante nel corso della prestazione professionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi; - aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto 231/2007, l'adeguata verifica va effettuata nei confronti di tutti i nuovi clienti, mentre per la clientela già acquisita si applica al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che va operata in ogni momento, comportando in caso di rischio elevato l'immediata attualizzazione della verifica ordinaria del cliente²⁴.

I soggetti in parola, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto 231/2007, non possono, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine alle prestazioni professionali già in essere e valutano se effettuare una segnalazione a norma del Titolo II, Capo III del decreto 231/2007 all'Unità di Informazione Finanziaria.

Una specifica *esenzione* dagli obblighi di adeguata verifica, e conseguentemente dagli obblighi di registrazione, è prevista dall'art. 12, comma 2, del decreto 231/2007, in particolare per i commercialisti, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti che svolgono le medesime attività.

La norma prevede, infatti, l'esenzione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*".

c. Verifica semplificata

L'art. 25 del decreto 231/2007 prevede *ipotesi soggettive ed oggettive*, al ricorrere delle quali i soggetti indicati nel paragrafo 1, come tutti i destinatari del citato decreto legislativo antiriciclaggio, sono esentati dall'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In particolare, sotto il *profilo soggettivo*, non vanno osservati i citati adempimenti se il soggetto che instaura rapporti di affari o compie operazioni con i destinatari degli obblighi si identifica in

²⁴ Sulla clientela già acquisita, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota di chiarimenti n. 28108 del 6 aprile 2009 indirizzata alla Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa ha specificato che "*i soggetti obbligati devono stabilire tempi e modalità di acquisizione di dati aggiornati sulla clientela sulla base di un'autonoma valutazione del rischio; tale valutazione dovrà comunque aver luogo nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale (ad. Es. scadenza della documentazione identificativa precedentemente esibita dal cliente, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo del rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) in occasione del primo contatto utile con i clienti. L'acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18 del d.lgs 231/2007 deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera c) e d), 16, comma 1, lettere d) ed e), 17, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto*".

una delle seguenti categorie²⁵:

- un intermediario finanziario nazionale e comunitario; per gli intermediari italiani si fa riferimento a quelli di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere b) e c), del decreto 231/2007;
- un intermediario situato in uno Stato extracomunitario che imponga un regime equivalente a fini antiriciclaggio con quello delineato dalla terza direttiva 2005/60/CE. Tale norma è stata attuata con l'emanazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze del D.M. 12 agosto 2008, poi sostituito con successivo D.M. del 28 settembre 2001, nel quale viene individuata la *white list*, ovvero l'elenco degli Stati²⁶ extracomunitari e dei territori stranieri²⁷ che applicano obblighi e misure equivalenti a quelli previsti dalla terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE). In sostanza, nei confronti degli enti creditizi e finanziari situati in uno di tali Paesi, gli obblighi di identificazione trovano applicazione in forma semplificata;
- una società o un altro organismo quotato in un mercato regolamentato;
- un ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero una Istituzione o un Organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al Trattato sull'Unione Europea. In tal contesto rientrano, tra l'altro, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le regioni, le province, i comuni, le istituzioni universitarie e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, tali semplificazioni non trovano applicazione nelle seguenti circostanze:

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16, comma 1, lett. d) del decreto 231/2007);
- qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie (art. 25, comma 5, del decreto 231/2007).

Un'altra area di esenzione è prevista con riguardo all'*oggetto dell'operazione*, legato essenzialmente all'esistenza di transazioni che presentano profili di rischio minimi.

In particolare, per i soggetti di cui al paragrafo 1 rileva quanto disposto dal comma 6, lett. e) del citato art. 25, in base al quale non si applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a qualunque prodotto o transazione con scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, se autorizzato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del decreto. Fino a questo momento, il predetto Dicastero non ha previsto ulteriori specifiche aree di esenzione.

d. Verifica “a distanza” (o indiretta)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto 231/2007, i “*professionisti*” ed i revisori possono considerare assolta l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, anche senza la presenza fisica del cliente, in uno dei seguenti quattro casi:

- qualora il cliente sia stato già identificato in relazione ad un rapporto (incarico) in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici,

²⁵ Ferma restando ad ogni modo la necessità di raccogliere comunque informazioni sufficienti sul cliente stesso per stabilire se possa beneficiare di tali esenzioni (art. 25, comma 4, del decreto 231/2007).

²⁶ Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera.

²⁷ Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba.

da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell' articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

e. Verifica rafforzata

Ai sensi dell'art. 28 del decreto 231/2007, i "professionisti" ed i revisori adottano *misure rafforzate di adeguata* verifica nei seguenti casi:

- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando il cliente non è fisicamente presente;
- in caso di operazioni o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.

Non è applicabile, per la natura dell'attività svolta, il caso previsto dallo stesso articolo relativamente alla presenza di conti di corrispondenza con enti di Paesi extracomunitari.

Presupposti	Adempimenti
<i>Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</i>	<p>La norma non delinea specifici adempimenti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui si sostanzia l'adeguata verifica ordinaria.</p> <p>Ciò significa che l'operatore dovrà adottare i soliti adempimenti, ma in modo più rigoroso e vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di enti pubblici.</p>
<i>Il cliente non è fisicamente presente</i>	<ul style="list-style-type: none"> - accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; - adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario; - assicurarsi che il primo pagamento dell'operazione sia stato effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un istituto creditizio.
<i>Operazioni o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario</i>	<ul style="list-style-type: none"> - stabilire procedure basate sul rischio per stabilire se il cliente sia persona politicamente esposta; - adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati; - assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale.

Inoltre, i professionisti prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

f. Esecuzione da parte di terzi

Per evitare il ripetersi delle procedure di verifica della clientela di cui agli artt. 18, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto 231/2007, il legislatore consente di ricorrere all'adeguata verifica già svolta da "terzi" (art. 30 del decreto 231/2007).

Oggetto dell'esonero	Presupposto	Caratteristiche dell'attestazione
Esonero dagli adempimenti di identificazione del cliente e del titolare effettivo nonché quello relativo all'acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale	<p>Quando viene fornita un'idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali il cliente abbia già conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:</p> <ul style="list-style-type: none">- intermediari finanziari, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 231/2007;- enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'U.E., nonché banche con sede legale ed amministrativa in Stati extracomunitari con misure equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE. <p>Tuttavia, nel caso in cui sorgono - in qualunque momento - dubbi sull'identità del cliente, è richiesto ai soggetti obbligati di procedere ad una nuova identificazione.</p>	<p>L'attestazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza;- può consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha provveduto all'identificazione mediante contatto diretto;- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'operatore che deve procedere all'identificazione;- non può essere rilasciata, in nessun caso, da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

g. Registrazione e conservazione dei dati

I professionisti ed i revisori di cui agli artt. 12 e 13, comma 1, lettera b), del decreto 231/2007, conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi Autorità competente.

Tali adempimenti non vanno osservati:

- in caso di applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 25 del decreto 231/2007;
- per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto 231/2007.

Gli obblighi di conservazione sono previsti dall'art. 36, comma 1, lett. a) e b), del decreto 231/2007.

Presupposto	Conservazione
<i>Per l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo</i>	Conservazione della copia o dei riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale
<i>Per le operazioni e le prestazioni professionali</i>	Conservazione delle scritture e delle registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogia efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo anch'essi di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale

Con riferimento alla registrazione, oltre alle disposizioni del decreto 231/2007 occorre tenere conto anche del Provvedimento dell'allora Ufficio Italiano dei Cambi in data 24 febbraio 2006, che secondo quanto previsto dalla circolare n.125367 datata 19 dicembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione V contiene norme compatibili con le disposizioni preesistenti al decreto 231/2007²⁸. Tra quelle compatibili vie rientrano anche alcune disposizioni di cui alla Parte III del citato provvedimento in tema di registrazione e conservazione delle informazioni.

Per cui, si ritiene vadano registrate e conservate per dieci anni le seguenti informazioni (*art. 36, comma 2, del decreto 231/2007 e art. 1, della parte III del provvedimento UIC*):

Oggetto	Informazioni da registrare	Tempistica	Soggetto deputato alla registrazione
<i>Prestazione professionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - la data dell'avvenuta instaurazione; - i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo; - i dati identificativi di eventuali soggetti delegati ad operare per conto del cliente; - la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale; - l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto del quale agisce²⁹. 	Le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, dell'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.	Professionista incaricato della prestazione, ancorché si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica.
<i>Operazioni di importi pari o</i>	- la data;	Le informazioni vanno registrate	Come sopra.

²⁸ L'art. 38, comma 7, del decreto 231/2007 in tema di modalità di registrazione per i professionisti ed i revisori contabili dispone che il Ministero della Giustizia debba emanare, sentiti gli ordini professionali, disposizioni applicative del presente articolo.

²⁹ Le informazioni indicate nelle ultime due alinea non sono previste dalla norma primaria ex art. 36, comma 2, del decreto 231/2007, ma esclusivamente dal Provvedimento dell'allora UIC in data 24 febbraio 2006.

<p>superiori a 15.000 euro, indipendentemente se si tratta di operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la causale; - l'importo³⁰; - la tipologia dell'operazione; - i mezzi di pagamento; - i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto dell'eventuale soggetto esecutore. 	<p>tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.</p> <p>In caso di operazioni frazionate il termine decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.</p>	
---	--	--	--

A fattore comune ai fini della registrazione, si deve intendere per:

- *dati identificativi*, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
- *mezzi di pagamento*, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- *data*, con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa.

Inoltre, si precisa che³¹:

- relativamente alle prestazioni oggetto di registrazione, una specifica elencazione cui attenersi da parte dei professionisti e dei revisori contabili è contenuta nel Provvedimento dell'ex Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006 (allegato A), che per comodità sono state riepilogate nel prospetto annesso alla presente scheda normativa. Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nel predetto allegato, sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione;
- per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano;
- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;
- qualora dalla prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione³²;

³⁰ Ossia, l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.

³¹ Parte III - paragrafo 2 del Provvedimento dell'allora UIC del 24 febbraio 2006.

³² Parte III - paragrafo 2 del Provvedimento dell'allora UIC del 24 febbraio 2006.

- in relazione alla tempistica di registrazione, l'art. 38, comma 1 bis, del decreto 231/2007 prevede un termine che decorre dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale. Si tratta, in sostanza, di una norma che sembra conferire al professionista ed al revisore - sul piano applicativo dell'adempimento - un'autonoma decisione basata su parametri ampiamente discrezionali.

Non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionista utilizzi il criterio dell'accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l'adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo.

Viceversa, quando la prestazione ha una durata non definibile a priori, ovvero si tratta di un'esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è incerto ed aperto, il professionista potrebbe anche attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione³³.

h. Modalità di registrazione

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del decreto 231/2007, i soggetti indicati nel paragrafo 1, a norma dell'art. 38 del citato decreto antiriciclaggio, istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

Tale archivio:

- non deve essere considerato una duplicazione dell'archivio unico informatico, bensì un applicativo con caratteristiche diverse rispetto agli standard previsti dall'art. 37 del decreto 231/2007 per gli enti creditizi ed assimilati;
- deve avere, in ogni caso, le funzionalità per garantire la corretta conservazione e la reperibilità dei dati ed informazioni che il professionista è tenuto a registrare.

I professionisti ed i revisori che svolgono l'attività professionale in forma associativa o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio, anche se è fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio³⁴.

In alternativa al predetto archivio, i professionisti e i revisori contabili possono istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

I dati e le informazioni registrati in questo modo devono essere resi disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta. Qualora i soggetti di cui alla presente scheda normativa svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

Relativamente ai notai, viene considerata un'ideale modalità di registrazione dei dati e delle informazioni - ai sensi dell'art. 38, comma 6, del decreto 231/2007 - la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili "*atti tra vivi*" e "*atti ultime volontà*", a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89³⁵, del regolamento di cui al Regio

³³ Secondo una parte della dottrina, il criterio del termine della prestazione dovrebbe valere solo per quegli incarichi di durata estremamente breve, al pari del caso in cui il professionista effettui una specifica e singola operazione.

³⁴ Parte III - paragrafo 3 del Provvedimento dell'allora Ufficio Italiano dei Cambi in data 24 febbraio 2006.

³⁵ Recante "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*".

Decreto 10 settembre 1914, n. 1326³⁶, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'art. 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233³⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

i. Segnalazione di operazioni sospette

(1) Modalità di segnalazione delle operazioni sospette

I professionisti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a e c), del decreto 231/2007 (ossia, notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, e consulenti del lavoro) trasmettono la segnalazione di operazioni sospette direttamente all'Unità di Informazione Finanziaria, ovvero agli Ordini professionali che provvedono ad inviare senza ritardo ed integralmente alla stessa UIF la segnalazione, priva del nominativo del segnalante.

Allo stato, si avvalgono degli ordini professionali i notai ed i consulenti del lavoro, per effetto dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanati in data 27 febbraio 2009, di concerto con il Ministro della Giustizia, che ha individuati il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro quali Ordini abilitati a ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti.

Viceversa, i soggetti non iscritti in albi, che rendono i servizi forniti da periti e consulenti e che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, i prestatori di servizi relativi a società e *trust* ed i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, devono inviare la segnalazione direttamente all'Unità di Informazione Finanziaria.

(2) Esenzione dall'obbligo di segnalazione sospetta

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti indicati dall'art. 12 comma 1, lett. a), b), e c), del decreto 231/2007³⁸ nonché ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) dello stesso decreto per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tele procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione:

- si applica anche per i giudizi arbitrali e ai procedimenti per la risoluzione di controversie davanti a organismi di conciliazione previsti dalla legge³⁹;
- non è prevista per i revisori contabili.

Si precisa che all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica, invece, l'esenzione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto 231/2007, che prevede un esonero esclusivamente ai fini degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione dei dati in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle

³⁶ Recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento "del notariato e degli archivi notarili".

³⁷ Secondo cui "All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa".

³⁸ Ossia, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; notai e avvocati. L'esenzione non si applica quindi ai prestatori di servizi relativi a società e *trust*.

³⁹ Vgs. Parte IV - paragrafo 1, comma 3, del Provvedimento dell'allora Ufficio Italiano dei Cambi.

dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione personale.

Ciò significa che il professionista che, ad esempio, si limita alla sola trasmissione telematica della dichiarazione è comunque tenuto all'obbligo di segnalazione sospetta.

(3) Indicatori di anomalia

Ai sensi dell'art. 41 del decreto 231/2007, i sospetti o i motivi ragionevoli che inducono a sospettare la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento sono desunti da quattro ordini di considerazioni, in relazione:

- ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura;
- ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica ed attività svolta;
- a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli operatori non finanziari in ragione delle funzioni esercitate.

A tal fine, d'ausilio sono gli indicatori di anomalia periodicamente aggiornati dalle Autorità di vigilanza. Per i professionisti ed i revisori contabili di cui alla presente scheda normativa, occorre fare riferimento al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 aprile 2010.

Detti indicatori, sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire, principalmente, al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

In particolare, il decreto è costituito da 4 articoli e da due allegati, di cui uno contenente gli indici di anomalia e l'altro riportante i principi generali in materia di segnalazione di operazioni sospette, sulla falsariga di quanto previsto dal decreto 231/2007.

Tra i principi generali più significativi, il decreto ministeriale specifica che:

- la segnalazione sospetta si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito della adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguire e alle prestazioni professionali di solito richieste;
- la segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Con riferimento agli indici, quest'ultimi sono suddivisi in sei categorie e *sub indici*, connessi al profilo soggettivo del cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento dell'operazione, alla costituzione ed all'amministrazione di imprese, società, *trust* ed enti analoghi, nonché alle operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati ed a quelle relative ad operazioni contabili e finanziarie.

In questa sede, si citano quelli relativi a:

- casi in cui il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
- richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale

gruppo societario cui lo stesso appartiene;

- casi di ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo;
- consulenze per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante;
- consulenze per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata nei mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni contenute;
- frequenti operazioni di acquisizione di partecipazione o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dall'attività svolta o da altri ragionevoli motivi;
- pagamenti delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi;
- transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi;
- richieste di prestazioni professionali che hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte;
- acquisti o vendite di beni ad un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi;
- costituzioni e/o impieghi di strutture di gruppo complesse ed articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di uno o più società.

j. Doveri degli Organi di controllo

L'articolo 52 del decreto 231/2007 dispone che, fermo restando quanto previsto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto legislativo antiriciclaggio vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nella legislazione antiriciclaggio⁴⁰.

Gli Organi e i soggetti in parola:

- comunicano alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 231/2007;
- comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 in tema di segnalazioni sospette di cui hanno notizia;
- comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 del decreto antiriciclaggio di cui hanno notizia;
- comunicano, entro trenta giorni, all'Autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del decreto 231/2007 in materia di registrazione di cui hanno notizia.

⁴⁰ Per approfondimenti sul tema, si rinvia al Volume I - Parte I - Capitolo 2 - paragrafo 6.d.

k. Formazione del personale

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio sopra descritti, il legislatore, a norma dell'art. 54 del decreto 231/2007, impone anche ai professionisti ed ai revisori contabili l'adozione di misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, che comprendono programmi formativi finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A tal fine, anche gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

l. Comunicazione delle infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto 231/2007, anche i cosiddetti operatori non finanziari sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 nonché all'art. 50 del decreto 231/2007, di cui si abbia notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività. A decorrere dal 6 dicembre 2011, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 201 in pari data, ha previsto che la medesima comunicazione della infrazione vada trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Si riportano di seguito le infrazioni che potrebbero essere più verosimilmente rilevate dai soggetti di cui della presente scheda normativa nell'esercizio della loro attività professionali.

Norma decreto 231/2007	Infrazioni da comunicare
<i>Art. 49, comma 1</i>	- trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari superiore a 1.000 euro
<i>Art. 49, comma 5 e 7</i>	- mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o dell'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro
<i>Art. 49, comma 6</i>	- assegni emessi all'ordine del traente e non girati direttamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

m. Sanzioni applicabili

Per i professionisti ed i revisori contabili di cui alla presente scheda normativa si rendono applicabili le seguenti sanzioni penali/amministrative previste dal decreto 231/2007. Sulle modalità di contestazione e le procure di verbalizzazione si rinvia al Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8 "L'accertamento e la definizione delle violazioni amministrative".

(1) Sanzioni penali

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Violazione dell'obbligo di identificazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I, decreto 231/2007	Art. 55, comma 1, decreto 231/2007 <i>Multa da € 2.600 a € 13.000</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.

Omessa, tardiva o incompleta registrazione	Art. 36 decreto 231/2007	Art. 55, comma 4, decreto 231/2007 <i>Multa da € 2.600 a € 13.000</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I e II, decreto 231/2007	Art. 55, comma 6, decreto 231/2007 <i>Circostanza aggravante che raddoppia le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 decreto 231/2007</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato del controllo di gestione, dell'organismo di cui all'art.6, comma 1, del decreto 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione	Art. 52, comma 2, decreto 231/2007	Art. 55, comma 5, decreto 231/2007 <i>Reclusione fino ad un anno e multa da € 100 a € 1.000</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi previsti dal decreto 231/2007.	Artt. 46, comma 1, e 48, comma 4 decreto 231/2007	Art. 55, comma 8, decreto 231/2007 <i>Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.

(2) Sanzioni amministrative

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta	Art. 6, comma 7, lettera c) decreto 231/2007	Art. 57, comma 1 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo, esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o	Art. 28, comma 7-ter decreto 231/2007	Art. 57, comma 1-ter decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000, per un'operazione di importo non superiore a € 50.000; dal 10 al 40 per cento dell'importo, per un'operazione superiore</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di

controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo degli stessi		<i>ad € 50.000; da € 25.000 a € 250.000, se l'importo dell'operazione non è determinato e determinabile</i>	contestazione
Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre modalità di registrazione	Art. 38 e 39 decreto 231/2007	Art. 57, comma 3 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Omessa segnalazione delle operazioni sospette	Art. 41 decreto 231/2007	Art. 57, comma 4 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'U.I.F.	Art. 6, comma 6, lett. c), decreto 231/2007	Art. 57, comma 5 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate	Art. 51, comma 1 decreto 231/2007	Art. 58, comma 7 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato competente, con verbale di contestazione

PARTE II
MODULO OPERATIVO

1. Controlli preliminari

Nelle fasi iniziali dell'ispezione, l'unità operativa ha cura di:

- verificare, qualora non effettuato nelle fasi di preparazione dell'intervento, la legittimazione all'esercizio dell'attività da parte del professionista ispezionato (iscrizioni in albi o registri);
- acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
- individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.

A tal fine, risulta importante (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto) per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito:

- "identificare" il personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- appurare l'esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l'adozione da parte del professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

2. Accertamenti di merito

a. Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela

Sin dalle prime fasi dell'accesso l'unità operativa riscontra se il professionista abbia istituito l'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa, il registro della clientela, coerentemente con quanto sancito dall'art. 38 del decreto 231/2007 (**cf. scheda normativa, paragrafo 3.h., pagg. 19 e 20**).

In particolare, qualora il professionista utilizzi un applicativo informatico gli operanti verificano, con l'ausilio del professionista ispezionato o di personale appositamente incaricato, che l'applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione. A tal fine, si potrà procedere ad una consultazione a campione delle operazioni/prestazioni professionali ivi registrate.

Viceversa, nel caso di istituzione del registro della clientela in luogo dell'applicativo informatico, l'unità operativa accerta la rispondenza delle caratteristiche del registro a quelle normativamente previste, e precisamente che:

- sia numerato progressivamente;
- sia siglato in ogni pagina a cura del professionista ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto;
- l'ultimo foglio riporti il numero delle pagine di cui è composto e la firma dei predetti soggetti;
- sia tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi o abrasioni;
- non sia a fogli mobili e/o ad anelli.

Tale *step* di controllo può essere sviluppato unitamente allo *step* sulla registrazione, per appurare la corretta alimentazione dell'archivio informatizzato con tutti i dati e le informazioni richiesti dalla legge per le prestazioni professionali e le operazioni occasionali.

Per questo motivo, è necessario fin da subito:

- acquisire, caso di tenuta di archivio informatizzato, una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato nel periodo oggetto di controllo a valere sul dispositivo informatico;
- acquisire, per i notai, la stampa delle registrazioni sui repertori notarili “*atti tra vivi*” e “*atti ultime volontà*” per il periodo oggetto di accertamenti, qualora il professionista ispezionato non si avvalga, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di registrazione, né del dispositivo informatico né del registro della clientela;
- apporre luogo, data e la sigla di uno dei militari operanti (preferibilmente a cura del Capo pattuglia) a margine dell’ultima registrazione in caso di tenuta del registro della clientela.

b. Adeguata verifica dei clienti

(1) Selezione del campione

La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica.

A tal fine, è opportuno richiedere:

- un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “*schermata anagrafica clienti*”) e conoscere, qualora possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale, nonché i processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto;
- un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi;
- in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.

Pertanto, in ragione di tale documentazione, l’individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal professionista ispezionato;
- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;
- che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
- che presentano:
 - . da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
 - . da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall’operatore, profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;

- catalogati quali “*persone politicamente esposte*”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. o), del decreto legislativo n. 231/2007.

Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

(2) Riscontri documentali

Rispetto al campione selezionato, l’unità operativa acquisisce tutta la documentazione conservata dal professionista ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.

Altri incroci e riscontri potranno essere possibili attraverso l’esame degli strumenti informatici in uso al professionista oggetto del controllo, ed in particolare mediante le e *mail* e gli altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso⁴¹.

In un primo momento, l’unità operativa accerta, in relazione alle operazioni/prestazioni professionali riconducibili ai clienti selezionati, la procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando, cioè, se i casi in esame:

- siano stati sottoposti all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica dei clienti;
- in caso positivo, siano stati ricondotti correttamente alle fattispecie che impongono l’applicazione degli obblighi “*ordinari*” di adeguata verifica della clientela, oppure in quelli di verifica “*semplificata*”, “*indiretta*” o “*rafforzata*”.

Ciò significa che:

- in presenza dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dall’art. 25 del decreto 231/2007, si accerta se l’operatore abbia applicato correttamente gli obblighi “*semplificati*” (**cf** **scheda normativa - paragrafo 3.c., pagg. 13 e 14**);
- in presenza dei requisiti ex art. 28, comma 3, del decreto 231/2007, si accerta la procedura adottata per l’applicazione degli obblighi di verifica “*indiretta*” (**cf** **scheda normativa - paragrafo 3.d., pagg. 14 e 15**);
- in caso di sussistenza dei requisiti ex art. 28, commi 2, 4 e 5, del decreto 231/2007, si riscontra la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica “*rafforzata*” (**cf** **scheda normativa - paragrafo 3.e., pag. 15**);
- negli ulteriori casi, in assenza delle condizioni necessarie per l’applicazione di obblighi semplificati, indiretti o rafforzati, si verifica se le operazioni/rapporti continuativi oggetto di esame siano state sottoposte a verifica “*ordinaria*” (**cf** **scheda normativa - paragrafo 3.b., pagg. 11, 12 e 13**).

Un ulteriore controllo può essere effettuato qualora l’operatore si sia avvalso per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica di soggetti “*terzi*” (**cf** **scheda normativa - paragrafo 3.f., pag. 16**).

(a) Verifica “*semplificata*”

Nel caso in cui il professionista abbia fatto ricorso alla verifica “*semplificata*”, che comporta l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, si accerta se:

- sussistono i presupposti soggettivi o oggettivi ex art. 25 del decreto 231/2007; in questo senso, coerentemente con quanto sancito dall’art. 25, comma 4, del medesimo provvedimento legislativo occorre appurare se il soggetto ispezionato abbia raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente potesse beneficiare di tali esenzioni; riscontri documentali, escussioni in atti del professionista costituiranno gli strumenti per approfondire simili circostanze;

⁴¹ Cfr Volume I - Parte II - Capitolo - Paragrafo 5.m.(3) del presente Manuale operativo.

- pur in presenza dei presupposti soggettivi, sussistevano quelle circostanze in presenza delle quali diventava necessario applicare sempre l'adeguata verifica ordinaria (sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero fondato motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie).

(b) Verifica “indiretta”

Qualora il soggetto ispezionato abbia utilizzato la procedura di verifica “indiretta”, la pattuglia operante accerta se la fattispecie oggetto di controllo rientri in una delle circostanze richieste dalla legge ex art. 28, comma 3, del decreto 231/2007.

Particolare attenzione va posta qualora la procedura sia stata adottata perché il cliente è stato già identificato per un'operazione o una prestazione professionale già in essere.

In tale circostanza, si può:

- accertare l'esistenza dell'operazione o della prestazione professionale in essere presso il professionista;
- verificare le modalità di effettuazione dell'identificazione e degli altri obblighi di adeguata verifica per quell'operazione o prestazione professionale;
- appurare se le informazioni che sono utilizzate per la verifica “indiretta” siano state comunque aggiornate dall'operatore.

(c) Verifica “rafforzata”

In caso di ricorso alla verifica “rafforzata”, la pattuglia accerta se siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 28 del decreto 231/2007.

In particolare:

- *qualora il cliente non sia stato fisicamente presente nel momento dell'identificazione*, si verifica se la sua identità sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari; ovvero se siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora se la modalità del primo pagamento sia avvenuto tramite un conto del cliente accesso presso un ente creditizio;
- in caso di “*persona politicamente esposta*”, si accerta se l'avvio del rapporto professionale con tali clienti sia stato autorizzato, ovvero siano state adottate misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione, o ancora se se sia stato effettuato un controllo continuo nel corso dell'intera durata della relazione professionale con il cliente;
- *in caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*, occorre riscontrare gli ulteriori adempimenti posti in essere dal professionista, atteso che - in questa circostanza - la norma non delinea specifici adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli in cui si sostanzia l'ordinaria adeguata verifica della clientela.

(d) Verifica “ordinaria”

Per gli obblighi “ordinari” di adeguata verifica, si procede ad appurare la corretta modalità di esecuzione degli adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 19 del decreto 231/2007.

Si soffermerà l'attenzione, innanzitutto, *sull'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo*, appurando il rispetto degli adempimenti relativi a:

- *la tempistica di esecuzione*. Per detto ambito, l'unità operativa verifica se:
 - . il cliente ed il titolare effettivo siano stati identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Per la clientela già

acquisita, si accerta il rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28108 del 6 aprile 2009;

- il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente, ed in caso di persone giuridiche, *trust* e soggetti giuridici analoghi (fiduciarie), se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; si accerta, pertanto, se siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, fino alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21 del decreto 231/2007;
- *modalità di esecuzione*. Più in concreto si tende ad appurare se l'identificazione del cliente e del titolare effettivo sia avvenuta eventualmente mediante un documento d'identità non scaduto all'epoca del controllo, e qualora il cliente sia una società o un ente, se l'operatore abbia verificato anche l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Subito dopo, si procede ad appurare l'applicazione degli adempimenti di:

- *acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione o della prestazione professionale*: il fascicolo personale del cliente dovrebbe contenere, a tal riguardo, le informazioni richieste dalla legge, tra cui eventuali dichiarazioni fornite direttamente dal cliente ex art. 21 del decreto 231/2007.

Sotto questo profilo, occorre prestare attenzione anche ad eventuali ipotesi di responsabilità penale ex art. 55, comma 3, del decreto 231/2007⁴² a carico del cliente che ha omesso intenzionalmente o ha fornito falsamente, eventualmente in concorso ex art. 110 c.p. con collaboratori/dipendenti dell'intermediario, di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo. L'acquisizione di dichiarazioni del cliente e del dipendente dell'ispezionato e l'esame di eventuale documentazione contabile ed extracontabile acquisita agli atti potrebbero rappresentare strumenti investigativi utili per accertare compiutamente i fatti.

Un analogo ragionamento va fatto per l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false, trattandosi anch'essa di una fattispecie punita penalmente ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto 231/2007⁴³;

- *controllo costante nel corso della prestazione professionale*: si può verificare, ad esempio, soprattutto se l'incarico professionale non è stato conferito di recente, se esista ulteriore documentazione nel fascicolo del cliente attestante il monitoraggio periodico eseguito (aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché le eventuali considerazioni formulate dal professionista in ogni circostanza);
- *astensione, laddove previsto, da parte del professionista dall'esecuzione di un'operazione o dalla prestazione*: qualora emerga, infatti, che il soggetto ispezionato non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo o di acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione/prestazione professionale, è necessario verificare se il professionista stesso non abbia effettivamente svolto l'attività istituzionale richiesta dal cliente.

⁴² E' previsto l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

⁴³ E' prevista la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 500 a 5.000 euro.

(e) Esecuzione da parte di “terzi”

Qualora il soggetto ispezionato abbia fatto ricorso a “terzi” per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, si accerta se:

- sia stata fornita l’idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall’art. 30, comma 1, del decreto 231/2007;
- in caso positivo, l’attestazione abbia le caratteristiche previste, ed in particolare sia idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti “terzi” verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all’intera “filiera” dei soggetti obbligati.

c. Registrazione e conservazione dei dati

Per l’esecuzione del controllo, l’unità operativa può:

- avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica della clientela, per verificare se i dati e le informazioni raccolte sulle operazioni/prestazioni professionali siano state correttamente registrate ed i documenti conservati;
- ovvero, se ritenuto opportuno, potrà individuare un nuovo campione di operazioni e/o incarichi professionali.

L’esame delle registrazioni viene eseguito attraverso il registro della clientela o l’archivio informatizzato tenuto in forza all’art. 38 del decreto 231/2007, o ancora effettuando dei riscontri rispetto alle evidenze documentali acquisite preliminarmente all’intervento o nel corso dell’accesso, come evidenziato nel precedente paragrafo a. della presente modulo operativo.

(1) Conservazione dei dati

In tema di conservazione dei dati e delle informazioni (**cf. scheda normativa 6-paragrafo 3.g., pagg. 16, 17, 18 e 19**), la pattuglia operante accerta che:

- *per l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo*, sia stata conservata la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
- *per le operazioni e le prestazioni professionali*, siano state conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla data di instaurazione del rapporto professionale.

(2) Registrazione dei dati

In linea generale, si ha cura di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36 del decreto 231/2007 (**cf. scheda normativa - paragrafo 3.h., pagg. 19 e 20**), ossia che le registrazioni:

- *siano state effettuate tempestivamente* e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione, ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale. Tenuto conto dell’incertezza normativa esistente sul punto, tale *step* di controllo sarà svolto con l’ausilio del professionista, acquisendo specifiche dichiarazioni sui criteri utilizzati ai fini della registrazione e valutando l’uniformità di applicazione degli stessi nell’esercizio dell’intera attività istituzionale;

- *contengano le informazioni richieste dalla legge*, ossia dall'art. 36, comma 2, del decreto 231/2007 e dall'art. 1 del Provvedimento dell'allora UIC del 24 febbraio 2006, ivi compresa la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita ed il valore oggetto della stessa prestazione, se conosciuto.

Sarà importante accertare, in particolare, l'acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo delle transazioni e di eventuali soggetti delegati ad operare, la presenza dei dati identificativi del cliente e la corretta descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale;

- *siano state regolarmente effettuate anche con riferimento alle operazioni frazionate*.

In questo caso, i dati più significativi sono quelli relativi alla data, la causale, l'importo e la tipologia di operazione.

d. Segnalazione delle operazioni sospette⁴⁴

(1) Attività propedeutica

Prima di eseguire lo *step* di controllo, è indispensabile aver svolto i controlli preliminari di cui al paragrafo 1 del presente Modulo operativo, attesa la necessità di conoscere preliminarmente:

- le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette;
- il/i responsabile/i cui compete la segnalazione, l'eventuale frequentazione di corsi di formazione tesi a favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra propri dipendenti e collaboratori eventualmente incaricati all'assolvimento del citato obbligo antiriciclaggio;
- le procedure interne di regolamentazione dell'*iter* valutativo per i professionisti operanti nell'ambito di strutture associate o societarie che devono garantire omogeneità di comportamenti, assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e, in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Potrà essere utile verificare altresì l'eventuale esistenza di linee guida o griglie d'indicatori di anomalia utili per la costruzione del "*profilo di rischio*" del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti.

Diversamente, saranno tenuti in considerazione solo quest'ultimi, avuto specifico riguardo alla categoria del "destinatario" oggetto di controllo ed alla tipologia di transazioni/operatività concretamente realizzata.

Una volta conosciuto il procedimento interno seguito dal professionista ispezionato, si procede ad acquisire la documentazione disponibile presso l'operatore, necessaria per poter condurre gli opportuni approfondimenti in merito al grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione.

(2) Selezione del campione

L'unità operativa può:

- avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati;
- individuare un nuovo campione di operazioni o prestazioni professionali ritenute più significative rispetto alla tipologia di professionista sottoposto ad accertamenti ispettivi antiriciclaggio. Ad esempio, si potranno selezionare operazioni:
 - . in funzione dell'importo o della localizzazione territoriale;

⁴⁴ Cfr scheda normativa - paragrafo 3.i., pagg. 20, 21 e 22.

- . contraddistinte da determinate causali (ad, esempio, gestione di strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria, operazioni di vendita di beni mobili ed immobili), ovvero riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a *trust*, fiduciarie o ad enti *no-profit*;
- . operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come cento *off shore* o paese a fiscalità privilegiata (costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi; utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi);
- . riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti.

Un approfondimento può essere svolto sulle archiviazioni disposte dal professionista.

(3) La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette

I notai, gli avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro nonché gli altri professionisti destinatari degli obblighi di legge trasmettono la segnalazione di operazioni sospette direttamente all'UIF, ovvero agli Ordini professionali che provvedono ad inviare senza ritardo ed integralmente alla stessa UIF la segnalazione, priva del nominativo del segnalante.

Tuttavia, soprattutto per i professionisti con strutture organizzative più complesse ed articolate, qualora in esito all'esecuzione dell'attività propedeutica in materia di segnalazione delle operazioni sospette, emerge che il professionista ha formalmente incaricato all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio ed in particolare per l'individuazione della segnalazione sospetta un proprio dipendente e/o collaboratore, occorre distinguere due fattispecie di illecito, e più precisamente:

- *l'omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell'attività da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato:*
- *l'omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta all'UIF da parte del professionista direttamente o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi previsti.*

Viceversa, qualora non sia stata adotta una procedura interna dal professionista con la suddivisione delle responsabilità, sarà tenuta in debita considerazione solo la seconda fattispecie di illecito che prevede l'invio diretto all'UIF o all'ordine professionale senza il filtro del primo livello.

Sotto un profilo strettamente giuridico, sia l'obbligo a carico del dipendente e/o collaboratore incaricato che quello a carico del professionista hanno la stessa valenza e, in caso di inosservanza, sono puniti con la stessa identica sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 57, comma 4, del decreto 231/2007 (ossia, dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata).

Alla luce di quanto sopra, la pattuglia operante:

- *esegue il controllo del campione selezionato in maniera attiva ed incisiva, non limitandolo cioè a verifiche di natura prevalentemente formale, ma estendendolo ai profili sostanziali della gestione; è necessario, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta. In questo senso, non dovrà essere tralasciata l'analisi di contesto, che non si limita alla mera individuazione ed all'analisi della singola operazione, ma è finalizzata a comparare la stessa operazione con le altre perfezionate dal "destinatario";*

- *per l'accertamento dei casi di responsabilità di "primo livello" (omessa segnalazione da parte del professionista direttamente all'UIF o ordine professionale, ovvero da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato al titolare)*, tiene conto delle procedure interne istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto obbligato. In questo senso:
 - . viene ricostruito a posteriori, con l'ausilio del professionista, l'*iter* logico che sottostà alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archivarla, valutandone la coerenza logica; a tal fine, è importante verificare se il soggetto obbligato abbia o meno effettuato nel momento iniziale dell'*iter* della segnalazione un esame approfondito - oltre che del profilo oggettivo dell'operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto "*modus operandi*", e quindi se abbia valutato adeguatamente il fattore "*conoscenza del cliente*";
 - . vengono esaminate attentamente le motivazioni eventualmente formalizzate dall'operatore di primo livello rispetto alle operazioni per le quali si è deciso di procedere all'archiviazione;
 - . viene riscontrato l'utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato;
- *per l'accertamento delle responsabilità di secondo livello (omessa trasmissione da parte del professionista)*, provvede ad appurare l'esistenza di eventuali profili di omissione colpevole, che sono alla base della commissione dell'illecito in argomento; in particolare, si procede ad accertare:
 - . la fondatezza degli elementi di anomalia dell'operazione già individuati dal primo livello (dipendente e/o collaboratore);
 - . la corretta circolazione delle informazioni tra chi propone di segnalare l'operazione come sospetta e chi assume la decisione di non trasmetterla all'Unità di Informazione Finanziaria;
 - . l'adeguatezza e la completezza dell'istruttoria interna svolta dal professionista quale responsabile di secondo livello, verificando la formalizzazione delle motivazioni poste a base della decisione di non inoltrare la segnalazione all'UIF e l'esistenza di documentazione di supporto. Qualora esistenti, tali motivazioni devono essere riportate nel verbale di ispezione;
- *in caso di verbalizzazione*⁴⁵, evidenzia con chiarezza le aree di criticità individuate e, in genere, tutti i fattori che sono alla base della contestazione dell'ipotesi di omessa segnalazione (non approfondita valutazione dell'elemento oggettivo o di quello soggettivo del cliente, assenza o non sufficiente esame della documentazione in possesso, mancata collaborazione dell'operatore in sede di controllo e così via).

E' importante, quindi, descrivere puntualmente l'*iter* logico seguito dall'operatore ispezionato, illustrare tutti gli elementi in suo possesso, acquisire in atti le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, evidenziare le discrasie riscontrate, argomentando *per tabulas* la condotta perfezionata oggettivamente in contrasto con il precetto violato, allegando a supporto la documentazione ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infine, preme evidenziare che:

- . nel caso in cui l'azione di controllo non consenta agli operanti d'individuare con esattezza la persona fisica responsabile della condotta omissiva, l'omessa segnalazione sarà contestata direttamente al legale rappresentante della struttura

⁴⁵ Sul punto, si rinvia altresì a quanto già evidenziato in tema di verbalizzazione nel Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8.a.(6).(b) del presente Manuale operativo.

aziendale, dandone atto compiutamente nel processo verbale, coerentemente con il dettato normativo dell'art. 59 del decreto 231/2007 "*Responsabilità solidale degli enti*";

- particolare attenzione andrà riservata all'eventuale verbalizzazione di contestazione "tardive" di segnalazioni di operazioni sospette, visto che non può considerarsi precluso a priori la possibilità di contestare un'ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto all'invio della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria in un momento successivo a quello in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggetti ed oggettivi dell'operazione sospetta.

Al riguardo, come già sottolineato nel Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8.a.(6).(b) del presente Manuale operativo, si tratta di una valutazione che va ponderata ed approfondita attentamente e che, in sostanza, può emergere in casi ben specifici e limitati, come ad esempio nei casi di segnalazione di operazione sospetta a "posteriori", effettuata cioè dal professionista nel momento in cui è venuto a conoscenza, ad esempio a mezzo stampa, dell'esistenza di un procedimento penale a carico del cliente. In questa situazione, occorre verificare se già prima di tale elemento di novità il professionista non fosse in grado - in funzione dell'operatività posta in essere e del profilo del soggetto del cliente emergente dal fascicolo personale⁴⁶ - di trasmettere una segnalazione all'UIF.

(4) Riservatezza delle segnalazioni

Specificata attenzione va posta nel verificare il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei segnalanti, per cui si reputa opportuno formalizzare in atti le misure e le cautele adottate all'interno della struttura aziendale, coerentemente con quanto sancito dall'art. 45, comma 1, del decreto 231/2007.

In particolare, si procede ad accertare il rispetto del divieto imposto ai soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione agli interessati e a terzi.

A tal fine, la pattuglia operante può prendere a base un campione specifico di operazioni sospette segnalate dall'operatore e verificare, per ciascuna di essa, attraverso la documentazione in possesso ed il fascicolo del cliente, eventuali violazioni al divieto di legge, ed in particolare se:

- è stata data notizia ad alcuno dell'avvenuta segnalazione;
- ne è stata data comunicazione al soggetto interessato.

e. Comunicazione delle infrazioni amministrative al Ministero dell'Economia e delle Finanze⁴⁷

Gli accertamenti afferenti a tale obbligo:

- prevedono, inizialmente, l'analisi della procedura di rilevazione delle infrazioni al dettato dell'articolo 49 del decreto 231/2007, eventualmente adottata dal professionista ispezionato;
- possono essere svolti mediante la disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d'importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento;

⁴⁶ Ad esempio, operatività anomala emergente da ripetuti versamenti e per importi elevati di somme di denaro, a fronte di una bassa posizione reddituale emergente dai documenti presenti nel fascicolo del cliente tali da non giustificare una tale capacità economica.

⁴⁷ Cfr scheda normativa - paragrafo 3.1., pag. 23.

- si sostanziano nell'esecuzione di riscontri sulle scritture contabili obbligatorie in ragione del regime contabile adottato del professionista (ordinario o semplificato), finalizzati alla individuazione di operazioni che hanno comportato in particolare:
 - . la movimentazione di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (anche in valuta estera) per un valore, anche frazionato, complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, senza avvalersi di banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica;
 - . l'emissione di assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari per importi pari o superiori a 5.000 euro, senza recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - . l'emissione di assegni all'ordine del traente, non girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- richiedono la verifica, in caso di infrazioni rilevate, dell'avvenuta trasmissione da parte del professionista nei termini di legge (30 giorni dalla data di acquisizione della notizia di infrazione) della prevista informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ed in particolare alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. A decorrere dal 6 dicembre 2011, l'art. 12, comma 11, del decreto legge n. 201 in pari data, ha previsto che la medesima comunicazione della infrazione vada trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate.

f. I doveri degli Organi di controllo

In presenza di Organi di controllo (**cf. scheda normativa - paragrafo 3.j., pag. 22**), la pattuglia operante può procedere alla:

- disamina dei verbali delle riunioni del collegio sindacale e/o degli altri organi di controllo di gestione, tendente alla individuazione di eventuali accertamenti e contestazioni di violazioni alle disposizioni del decreto 231/2007;
- verifica dell'avvenuta trasmissione dell'apposita informativa all'Autorità di vigilanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o al legale rappresentante, a seconda della tipologia di violazione riscontrata.

g. Formazione del personale

Un riscontro potrà essere effettuato anche relativamente al rispetto degli obblighi di formazione del personale (**cf. scheda normativa - paragrafo 3.k., pag. 23**), previsto dall'art. 54 del decreto 231/2007, verificando se il professionista adotta misure di formazione del personale e dei collaboratori e più in particolare se sono stati erogati corsi con carattere di continuità e sistematicità, ovvero se sono stati previsti programmi o moduli formativi attraverso *brochure*, documenti e simili in linea con l'evoluzione normativa.

Non è prevista per tale infrazione una sanzione amministrativa pecuniaria, analoga a quella di cui all'art. 56, comma 1, del decreto 231/2007, applicabile sono per alcuni operatori finanziari.

ANNESSO

Oggetto: Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti⁴⁸

Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende

⁴⁸ L'elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei regolamenti che disciplinano l'attività e le tariffe professionali dei soggetti destinatari del provvedimento.

Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richieste finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei <i>business plan</i> per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni

Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piano di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. In legge n. 14 maggio 2005 n. 80
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Organizzazione e impianto della contabilità
Organizzazione contabile
Tenuta paghe e contributi
Piani di contabilità per aziende
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Rappresentanza tributaria
Redazione di bilanci
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e

degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Relazioni di stima di cui al codice civile
Revisione contabile
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
Riordino della contabilità
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
Valutazione di singoli beni e diritti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
Altro